

Allegato A
EMENDATO

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI RECANATI

ART.1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del d.Lgs.446 del 15/12/1997 e s.m.i. per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art.4 del D.Lgs.23/2011 e s.m.i..

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

ART.2

Istituzione e presupposto d'imposta

1. Nel Comune di Recanati è istituita l'imposta di soggiorno prevista dall'art.4 del D.Lgs.14 marzo 2011 n.23.

2. Il relativo gettito concorre al finanziamento degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

3. Presupposto per l'applicazione dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive di qualsiasi ordine e grado situate nel territorio del Comune di Recanati.

4. L'imposta è dovuta anche per le locazioni brevi di cui all'art.4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e s.m.i.

ART.3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dalle persone fisiche non residenti nel Comune di Recanati che pernottano nelle strutture ricettive di qualunque tipo ubicate nel territorio comunale.

2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a versare l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati.

3. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al Comune.

4. Per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e s.m.i., il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e degli altri adempimenti di cui al successivo art.7

ART.4

Misura dell'Imposta

1. L'imposta viene applicata a ciascun pernottante per ogni pernottamento, fatte salve le esenzioni di cui al successivo art.5.

2. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.

3. L'istituzione e la decorrenza dell'imposta è stabilita con Deliberazione del Consiglio Comunale nei tempi e nei modi previsti dall'Ordinamento.

4. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nella misura dovuta, il Comune di Recanati comunica preventivamente alle strutture ricettive la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

5. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f), del D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni, entro la misura stabilita dalla legge.

ART.5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) I residenti del comune di Recanati;
- b) I minori fino al compimento del 12° anno di età;

- c) Coloro che pernottano negli ostelli della gioventù o in strutture gestite direttamente dal Comune di Recanati;
- d) Persone con handicap e/o disabilità fisiche o psichiche ed eventuale accompagnatore;
- e) I malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie che si trovano nel territorio comunale ed un eventuale accompagnatore;
- f) Coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie ubicate sul territorio comunale (n.1 accompagnatore per paziente). L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzata all'assistenza del soggetto degente;
- g) I genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di 18 anni ricoverati presso strutture sanitarie ubicate sul territorio comunale (n.2 accompagnatori per paziente);
- h) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo (L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti);
- i) Gli appartenenti alla Polizia statale e locale, ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio.

ART.6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive contestualmente al pagamento del corrispettivo e comunque entro il termine di ciascun soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato o al soggetto che incassa il canone o il corrispettivo per le locazioni brevi, i quali hanno diritto di rivalsa nei loro confronti. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che riscuotono i proventi delle locazioni brevi provvedono alla riscossione del tributo, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al comune di Recanati in quanto responsabili del pagamento.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Recanati delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, in alternativa, mediante:

- a) versamento presso la Tesoreria comunale.
- b) con il sistema "PagoPA", in attuazione all'art.5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., qualora istituito.

ART.7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Recanati sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

2. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241 come sostituito dall'art.15, c.1, della legge 11.02.2005, n.15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

3. I gestori hanno l'obbligo di comunicare al Comune, con cadenza trimestrale, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, il numero di coloro che hanno pernottato nel trimestre, unitamente al relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art.5, l'imposta dovuta e gli estremi dei versamenti effettuati.

4. Per la comunicazione di cui al comma precedente, il gestore della struttura è tenuto ad utilizzare l'apposita modulistica predisposta dal Comune; detti moduli, debitamente compilati e sottoscritti, sono trasmessi al Comune tramite gli ordinari mezzi di comunicazione (posta, fax, consegna a mano, posta certificata, ecc..).

5. Entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, i gestori hanno l'obbligo di trasmettere al Comune una dichiarazione riepilogativa contenente il numero complessivo di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nell'anno precedente, i giorni di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art.5, l'imposta dovuta e gli estremi dei versamenti effettuati.

La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune e può essere trasmessa al medesimo anche per via telematica.

6. Ai sensi dell'art.4 comma 1-ter del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23, comma inserito dall'art.180, comma 3 del D.L. 19 maggio 2020 n.34, convertito con modificazioni dalla L.17 luglio 2020, n.77, il gestore della struttura ricettiva e' responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

7. La dichiarazione ex art.4 comma 1-ter del D.Lgs.n.23/2011 e s.m.i. deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

8. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.

9. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, le modalità d'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.

ART.8

Controllo e accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni del precedente art.7.

2. Ai fini dell'esercizio delle attività di controllo, il comune può avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario, previa richiesta ai competenti uffici pubblici.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Comune può altresì invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti e a fornire dati e notizie inerenti l'applicazione dell'imposta.

4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi da 158 a 168, della Legge 27 dicembre 2006, n.296.

ART.9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 n.471 e 472 e s.m.i, nonché in base alle disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica al responsabile del pagamento, (gestore della struttura ricettiva e, per le locazioni brevi, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi), la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.471/1997 e s.m.i. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D.Lgs.18 dicembre 1997 n.472.

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art.7, comma 7, si applica al responsabile del pagamento (gestore della struttura ricettiva e, per le locazioni brevi, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi), la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

ART.10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con una delle seguenti modalità:

- a) Mediante ruolo in un'unica soluzione se affidata al servizio nazionale della riscossione di cui all'art.3 del D.L.203/2005;
- b) Con la procedura dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 639/1910, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti secondo la disciplina dell'art.52 del D.Lgs.446/1997.

ART.11 **Compensazioni, rimborsi**

1.Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dovuti alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella comunicazione di cui al precedente art.7, comma 3.

2.Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

ART.12 **Tutela dei dati personali**

1.Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

ART.13 **Funzionario responsabile**

1.Al Funzionario responsabile della gestione dell'Ufficio Tributi sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di soggiorno.

ART.14 **Contenzioso**

1.Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs. 31/12/1992 n.546.

ART.15 **Disposizioni transitorie e finali**

1.Il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art.4, comma 3 del D.Lgs.n.23/2011.

Nel caso di incompatibilità tra la disciplina del presente regolamento e quanto stabilito con il regolamento attuativo di cui al precedente comma, ove emanato, si applicano le norme previste da detto regolamento attuativo.